



APPROVATO CON DELIBERA N.° 8 di data 03.03.2014

REGOLAMENTO CONCESSIONE LOTTI LEGNA DA ARDERE

La cessione del lotto di legna da ardere per i censiti di Villamontagna è regolata dalle seguenti norme:

1. Hanno diritto all'assegnazione di un lotto di legna da ardere ("part") le famiglie residenti nella frazione di Villamontagna
2. Le richieste del lotto di legna da ardere devono essere presentate all'A.S.U.C. L'avente diritto deve presentare richiesta in carta semplice personalmente o su modulo già predisposto dall'Amministrazione.
3. Il lotto di legna da ardere può essere distribuito in forme diverse: in piedi nel bosco, pianta con bostrico, pianta sradicata, pianta secca, ramaglie e scarti dal lotto di legname ad uso commercio; con preventivo avviso all'albo frazionale ed informatico per almeno 15 giorni.
4. Il lotto è individuato all'interno di una o più zone stabilite dall'Amministrazione su indicazione del Custode Forestale, dell'Ispettorato Forestale distrettuale e dal censita richiedente.
5. Una volta assegnato dall' A.S.U.C il lotto di legna ("part"), sono esclusi dall'assegnazione per due anni, coloro che non hanno fatturato il lotto assegnato nell'anno precedente o che non hanno seguito le prescrizioni dettate dal custode forestale. Una volta assegnato il lotto non è inoltre possibile rinunciare pena sempre l'esclusione per anni due dall'assegnazione di altri lotti.
6. Gli aventi diritto devono attenersi alle norme forestali vigenti, specialmente quelle sulla sicurezza durante le operazioni di taglio, esbosco e trasporto della legna. Inoltre devono provvedere alla pulizia del bosco, delle strade, comprese le canalette di deflusso dell'acqua piovana, dei sentieri, dei rii d'acqua nonché all'accatastamento delle ramaglie non asportate, secondo le modalità prescritte di volta in volta dal Custode Forestale. Gli assegnatari saranno responsabili di eventuali danni causati a persone e/o cose nelle operazioni di taglio, esbosco e trasporto, tenendo conto che saranno allo scopo autorizzati all'uso di eventuali piste o strade di tipo A .
7. L'A.S.U.C. declina ogni responsabilità per danni arrecati a persone, cose o veicoli transitanti sulle vie o piste di accesso ai lotti. Il richiedente dovrà firmare, per presa visione e per accettazione il presente regolamento.

A.S.U.C. VILLAMONTAGNA

I-38121 TRENTO Loc. Villamontagna, Via per Campel, 12

tel. 0461.260540 – fax 0461.260540

C.F. – P. IVA 02319970220

e-mail: presidente@asucvillamontagna.it; info@pec.asucvillamontagna.it



8. Il presidente dell'A.S.U.C. di Villamontagna ogni qual volta lo ritiene opportuno controlla la concessioni fatte ai censiti e l'uso che gli stessi hanno fatto del legname ricevuto. In caso di abuso o di vendita anche parziale del legname concesso, verrà richiesto per tutto il legname consegnato il prezzo per uso commerciale oltre all'applicazione di una sanzione pari al 100% del costo del legname stesso. Infine per il contravventore vi sarà l'impossibilità di fare altre richieste di lotti di legna da ardere per cinque anni.
9. La cessione della legna da ardere ai censiti sarà fatta a titolo oneroso.
10. Il corrispettivo per la legna da ardere sarà fissato dal Comitato di Amministrazione con proprio provvedimento. Il prezzo rimane fissato fino a nuovo provvedimento.
11. Il pagamento sarà effettuato presso la Tesoreria dell'A.S.U.C.
12. Il Comitato d'Amministrazione è delegato all'esecuzione della presente normativa nell'ambito dei principi sopra prefissati.

Data e firma per presa visione e per accettazione

A.S.U.C. VILLAMONTAGNA

I-38121 TRENTO Loc. Villamontagna, Via per Campel, 12

tel. 0461.260540 – fax 0461.260540

C.F. – P. IVA 02319970220

e-mail: presidente@asucvillamontagna.it; info@pec.asucvillamontagna.it



APPROVATO CON DELIBERA N.° 8 di data 03.03.2014

REGOLAMENTO CONCESSIONE LOTTI LEGNA DA ARDERE

La cessione del lotto di legna da ardere per i censiti di Villamontagna è regolata dalle seguenti norme:

1. Hanno diritto all'assegnazione di un lotto di legna da ardere ("part") le famiglie residenti nella frazione di Villamontagna
2. Le richieste del lotto di legna da ardere devono essere presentate all'A.S.U.C. L'avente diritto deve presentare richiesta in carta semplice personalmente o su modulo già predisposto dall'Amministrazione.
3. Il lotto di legna da ardere può essere distribuito in forme diverse: in piedi nel bosco, pianta con bostrico, pianta sradicata, pianta secca, ramaglie e scarti dal lotto di legname ad uso commercio; con preventivo avviso all'albo frazionale ed informatico per almeno 15 giorni.
4. Il lotto è individuato all'interno di una o più zone stabilite dall'Amministrazione su indicazione del Custode Forestale, dell'Ispettorato Forestale distrettuale e dal censita richiedente.
5. Una volta assegnato dall' A.S.U.C il lotto di legna ("part"), sono esclusi dall'assegnazione per due anni, coloro che non hanno fatturato il lotto assegnato nell'anno precedente o che non hanno seguito le prescrizioni dettate dal custode forestale. Una volta assegnato il lotto non è inoltre possibile rinunciare pena sempre l'esclusione per anni due dall'assegnazione di altri lotti.
6. Gli aventi diritto devono attenersi alle norme forestali vigenti, specialmente quelle sulla sicurezza durante le operazioni di taglio, esbosco e trasporto della legna. Inoltre devono provvedere alla pulizia del bosco, delle strade, comprese le canalette di deflusso dell'acqua piovana, dei sentieri, dei rii d'acqua nonché all'accatastamento delle ramaglie non asportate, secondo le modalità prescritte di volta in volta dal Custode Forestale. Gli assegnatari saranno responsabili di eventuali danni causati a persone e/o cose nelle operazioni di taglio, esbosco e trasporto, tenendo conto che saranno allo scopo autorizzati all'uso di eventuali piste o strade di tipo A .
7. L'A.S.U.C. declina ogni responsabilità per danni arrecati a persone, cose o veicoli transitanti sulle vie o piste di accesso ai lotti. Il richiedente dovrà firmare, per presa visione e per accettazione il presente regolamento.

A.S.U.C. VILLAMONTAGNA

I-38121 TRENTO Loc. Villamontagna, Via per Campel, 12

tel. 0461.260540 – fax 0461.260540

C.F. – P. IVA 02319970220

e-mail: presidente@asucvillamontagna.it; info@pec.asucvillamontagna.it



8. Il presidente dell'A.S.U.C. di Villamontagna ogni qual volta lo ritiene opportuno controlla la concessioni fatte ai censiti e l'uso che gli stessi hanno fatto del legname ricevuto. In caso di abuso o di vendita anche parziale del legname concesso, verrà richiesto per tutto il legname consegnato il prezzo per uso commerciale oltre all'applicazione di una sanzione pari al 100% del costo del legname stesso. Infine per il contravventore vi sarà l'impossibilità di fare altre richieste di lotti di legna da ardere per cinque anni.
9. La cessione della legna da ardere ai censiti sarà fatta a titolo oneroso.
10. Il corrispettivo per la legna da ardere sarà fissato dal Comitato di Amministrazione con proprio provvedimento. Il prezzo rimane fissato fino a nuovo provvedimento.
11. Il pagamento sarà effettuato presso la Tesoreria dell'A.S.U.C.
12. Il Comitato d'Amministrazione è delegato all'esecuzione della presente normativa nell'ambito dei principi sopra prefissati.

Data e firma per presa visione e per accettazione

A.S.U.C. VILLAMONTAGNA

I-38121 TRENTO Loc. Villamontagna, Via per Campel, 12

tel. 0461.260540 – fax 0461.260540

C.F. – P. IVA 02319970220

e-mail: presidente@asucvillamontagna.it; info@pec.asucvillamontagna.it



APPROVATO CON DELIBERA N.° 8 di data 03.03.2014

REGOLAMENTO CONCESSIONE LOTTI LEGNA DA ARDERE

La cessione del lotto di legna da ardere per i censiti di Villamontagna è regolata dalle seguenti norme:

1. Hanno diritto all'assegnazione di un lotto di legna da ardere ("part") le famiglie residenti nella frazione di Villamontagna
2. Le richieste del lotto di legna da ardere devono essere presentate all'A.S.U.C. L'avente diritto deve presentare richiesta in carta semplice personalmente o su modulo già predisposto dall'Amministrazione.
3. Il lotto di legna da ardere può essere distribuito in forme diverse: in piedi nel bosco, pianta con bostrico, pianta sradicata, pianta secca, ramaglie e scarti dal lotto di legname ad uso commercio; con preventivo avviso all'albo frazionale ed informatico per almeno 15 giorni.
4. Il lotto è individuato all'interno di una o più zone stabilite dall'Amministrazione su indicazione del Custode Forestale, dell'Ispettorato Forestale distrettuale e dal censita richiedente.
5. Una volta assegnato dall' A.S.U.C il lotto di legna ("part"), sono esclusi dall'assegnazione per due anni, coloro che non hanno fatturato il lotto assegnato nell'anno precedente o che non hanno seguito le prescrizioni dettate dal custode forestale. Una volta assegnato il lotto non è inoltre possibile rinunciare pena sempre l'esclusione per anni due dall'assegnazione di altri lotti.
6. Gli aventi diritto devono attenersi alle norme forestali vigenti, specialmente quelle sulla sicurezza durante le operazioni di taglio, esbosco e trasporto della legna. Inoltre devono provvedere alla pulizia del bosco, delle strade, comprese le canalette di deflusso dell'acqua piovana, dei sentieri, dei rii d'acqua nonché all'accatastamento delle ramaglie non asportate, secondo le modalità prescritte di volta in volta dal Custode Forestale. Gli assegnatari saranno responsabili di eventuali danni causati a persone e/o cose nelle operazioni di taglio, esbosco e trasporto, tenendo conto che saranno allo scopo autorizzati all'uso di eventuali piste o strade di tipo A .
7. L'A.S.U.C. declina ogni responsabilità per danni arrecati a persone, cose o veicoli transitanti sulle vie o piste di accesso ai lotti. Il richiedente dovrà firmare, per presa visione e per accettazione il presente regolamento.

A.S.U.C. VILLAMONTAGNA

I-38121 TRENTO Loc. Villamontagna, Via per Campel, 12

tel. 0461.260540 – fax 0461.260540

C.F. – P. IVA 02319970220

e-mail: presidente@asucvillamontagna.it; info@pec.asucvillamontagna.it



8. Il presidente dell'A.S.U.C. di Villamontagna ogni qual volta lo ritiene opportuno controlla la concessioni fatte ai censiti e l'uso che gli stessi hanno fatto del legname ricevuto. In caso di abuso o di vendita anche parziale del legname concesso, verrà richiesto per tutto il legname consegnato il prezzo per uso commerciale oltre all'applicazione di una sanzione pari al 100% del costo del legname stesso. Infine per il contravventore vi sarà l'impossibilità di fare altre richieste di lotti di legna da ardere per cinque anni.
9. La cessione della legna da ardere ai censiti sarà fatta a titolo oneroso.
10. Il corrispettivo per la legna da ardere sarà fissato dal Comitato di Amministrazione con proprio provvedimento. Il prezzo rimane fissato fino a nuovo provvedimento.
11. Il pagamento sarà effettuato presso la Tesoreria dell'A.S.U.C.
12. Il Comitato d'Amministrazione è delegato all'esecuzione della presente normativa nell'ambito dei principi sopra prefissati.

Data e firma per presa visione e per accettazione

A.S.U.C. VILLAMONTAGNA

I-38121 TRENTO Loc. Villamontagna, Via per Campel, 12

tel. 0461.260540 – fax 0461.260540

C.F. – P. IVA 02319970220

e-mail: presidente@asucvillamontagna.it; info@pec.asucvillamontagna.it



APPROVATO CON DELIBERA N.° 8 di data 03.03.2014

REGOLAMENTO CONCESSIONE LOTTI LEGNA DA ARDERE

La cessione del lotto di legna da ardere per i censiti di Villamontagna è regolata dalle seguenti norme:

1. Hanno diritto all'assegnazione di un lotto di legna da ardere ("part") le famiglie residenti nella frazione di Villamontagna
2. Le richieste del lotto di legna da ardere devono essere presentate all'A.S.U.C. L'avente diritto deve presentare richiesta in carta semplice personalmente o su modulo già predisposto dall'Amministrazione.
3. Il lotto di legna da ardere può essere distribuito in forme diverse: in piedi nel bosco, pianta con bostrico, pianta sradicata, pianta secca, ramaglie e scarti dal lotto di legname ad uso commercio; con preventivo avviso all'albo frazionale ed informatico per almeno 15 giorni.
4. Il lotto è individuato all'interno di una o più zone stabilite dall'Amministrazione su indicazione del Custode Forestale, dell'Ispettorato Forestale distrettuale e dal censita richiedente.
5. Una volta assegnato dall' A.S.U.C il lotto di legna ("part"), sono esclusi dall'assegnazione per due anni, coloro che non hanno fatturato il lotto assegnato nell'anno precedente o che non hanno seguito le prescrizioni dettate dal custode forestale. Una volta assegnato il lotto non è inoltre possibile rinunciare pena sempre l'esclusione per anni due dall'assegnazione di altri lotti.
6. Gli aventi diritto devono attenersi alle norme forestali vigenti, specialmente quelle sulla sicurezza durante le operazioni di taglio, esbosco e trasporto della legna. Inoltre devono provvedere alla pulizia del bosco, delle strade, comprese le canalette di deflusso dell'acqua piovana, dei sentieri, dei rii d'acqua nonché all'accatastamento delle ramaglie non asportate, secondo le modalità prescritte di volta in volta dal Custode Forestale. Gli assegnatari saranno responsabili di eventuali danni causati a persone e/o cose nelle operazioni di taglio, esbosco e trasporto, tenendo conto che saranno allo scopo autorizzati all'uso di eventuali piste o strade di tipo A .
7. L'A.S.U.C. declina ogni responsabilità per danni arrecati a persone, cose o veicoli transitanti sulle vie o piste di accesso ai lotti. Il richiedente dovrà firmare, per presa visione e per accettazione il presente regolamento.

A.S.U.C. VILLAMONTAGNA

I-38121 TRENTO Loc. Villamontagna, Via per Campel, 12

tel. 0461.260540 – fax 0461.260540

C.F. – P. IVA 02319970220

e-mail: presidente@asucvillamontagna.it; info@pec.asucvillamontagna.it



8. Il presidente dell'A.S.U.C. di Villamontagna ogni qual volta lo ritiene opportuno controlla la concessioni fatte ai censiti e l'uso che gli stessi hanno fatto del legname ricevuto. In caso di abuso o di vendita anche parziale del legname concesso, verrà richiesto per tutto il legname consegnato il prezzo per uso commerciale oltre all'applicazione di una sanzione pari al 100% del costo del legname stesso. Infine per il contravventore vi sarà l'impossibilità di fare altre richieste di lotti di legna da ardere per cinque anni.
9. La cessione della legna da ardere ai censiti sarà fatta a titolo oneroso.
10. Il corrispettivo per la legna da ardere sarà fissato dal Comitato di Amministrazione con proprio provvedimento. Il prezzo rimane fissato fino a nuovo provvedimento.
11. Il pagamento sarà effettuato presso la Tesoreria dell'A.S.U.C.
12. Il Comitato d'Amministrazione è delegato all'esecuzione della presente normativa nell'ambito dei principi sopra prefissati.

Data e firma per presa visione e per accettazione

A.S.U.C. VILLAMONTAGNA

I-38121 TRENTO Loc. Villamontagna, Via per Campel, 12

tel. 0461.260540 – fax 0461.260540

C.F. – P. IVA 02319970220

e-mail: presidente@asucvillamontagna.it; info@pec.asucvillamontagna.it



APPROVATO CON DELIBERA N.° 8 di data 03.03.2014

REGOLAMENTO CONCESSIONE LOTTI LEGNA DA ARDERE

La cessione del lotto di legna da ardere per i censiti di Villamontagna è regolata dalle seguenti norme:

1. Hanno diritto all'assegnazione di un lotto di legna da ardere ("part") le famiglie residenti nella frazione di Villamontagna
2. Le richieste del lotto di legna da ardere devono essere presentate all'A.S.U.C. L'avente diritto deve presentare richiesta in carta semplice personalmente o su modulo già predisposto dall'Amministrazione.
3. Il lotto di legna da ardere può essere distribuito in forme diverse: in piedi nel bosco, pianta con bostrico, pianta sradicata, pianta secca, ramaglie e scarti dal lotto di legname ad uso commercio; con preventivo avviso all'albo frazionale ed informatico per almeno 15 giorni.
4. Il lotto è individuato all'interno di una o più zone stabilite dall'Amministrazione su indicazione del Custode Forestale, dell'Ispettorato Forestale distrettuale e dal censita richiedente.
5. Una volta assegnato dall' A.S.U.C il lotto di legna ("part"), sono esclusi dall'assegnazione per due anni, coloro che non hanno fatturato il lotto assegnato nell'anno precedente o che non hanno seguito le prescrizioni dettate dal custode forestale. Una volta assegnato il lotto non è inoltre possibile rinunciare pena sempre l'esclusione per anni due dall'assegnazione di altri lotti.
6. Gli aventi diritto devono attenersi alle norme forestali vigenti, specialmente quelle sulla sicurezza durante le operazioni di taglio, esbosco e trasporto della legna. Inoltre devono provvedere alla pulizia del bosco, delle strade, comprese le canalette di deflusso dell'acqua piovana, dei sentieri, dei rii d'acqua nonché all'accatastamento delle ramaglie non asportate, secondo le modalità prescritte di volta in volta dal Custode Forestale. Gli assegnatari saranno responsabili di eventuali danni causati a persone e/o cose nelle operazioni di taglio, esbosco e trasporto, tenendo conto che saranno allo scopo autorizzati all'uso di eventuali piste o strade di tipo A .
7. L'A.S.U.C. declina ogni responsabilità per danni arrecati a persone, cose o veicoli transitanti sulle vie o piste di accesso ai lotti. Il richiedente dovrà firmare, per presa visione e per accettazione il presente regolamento.

A.S.U.C. VILLAMONTAGNA

I-38121 TRENTO Loc. Villamontagna, Via per Campel, 12

tel. 0461.260540 – fax 0461.260540

C.F. – P. IVA 02319970220

e-mail: presidente@asucvillamontagna.it; info@pec.asucvillamontagna.it



8. Il presidente dell'A.S.U.C. di Villamontagna ogni qual volta lo ritiene opportuno controlla la concessioni fatte ai censiti e l'uso che gli stessi hanno fatto del legname ricevuto. In caso di abuso o di vendita anche parziale del legname concesso, verrà richiesto per tutto il legname consegnato il prezzo per uso commerciale oltre all'applicazione di una sanzione pari al 100% del costo del legname stesso. Infine per il contravventore vi sarà l'impossibilità di fare altre richieste di lotti di legna da ardere per cinque anni.
9. La cessione della legna da ardere ai censiti sarà fatta a titolo oneroso.
10. Il corrispettivo per la legna da ardere sarà fissato dal Comitato di Amministrazione con proprio provvedimento. Il prezzo rimane fissato fino a nuovo provvedimento.
11. Il pagamento sarà effettuato presso la Tesoreria dell'A.S.U.C.
12. Il Comitato d'Amministrazione è delegato all'esecuzione della presente normativa nell'ambito dei principi sopra prefissati.

Data e firma per presa visione e per accettazione

A.S.U.C. VILLAMONTAGNA

I-38121 TRENTO Loc. Villamontagna, Via per Campel, 12

tel. 0461.260540 – fax 0461.260540

C.F. – P. IVA 02319970220

e-mail: presidente@asucvillamontagna.it; info@pec.asucvillamontagna.it



APPROVATO CON DELIBERA N.° 8 di data 03.03.2014

REGOLAMENTO CONCESSIONE LOTTI LEGNA DA ARDERE

La cessione del lotto di legna da ardere per i censiti di Villamontagna è regolata dalle seguenti norme:

1. Hanno diritto all'assegnazione di un lotto di legna da ardere ("part") le famiglie residenti nella frazione di Villamontagna
2. Le richieste del lotto di legna da ardere devono essere presentate all'A.S.U.C. L'avente diritto deve presentare richiesta in carta semplice personalmente o su modulo già predisposto dall'Amministrazione.
3. Il lotto di legna da ardere può essere distribuito in forme diverse: in piedi nel bosco, pianta con bostrico, pianta sradicata, pianta secca, ramaglie e scarti dal lotto di legname ad uso commercio; con preventivo avviso all'albo frazionale ed informatico per almeno 15 giorni.
4. Il lotto è individuato all'interno di una o più zone stabilite dall'Amministrazione su indicazione del Custode Forestale, dell'Ispettorato Forestale distrettuale e dal censita richiedente.
5. Una volta assegnato dall' A.S.U.C il lotto di legna ("part"), sono esclusi dall'assegnazione per due anni, coloro che non hanno fatturato il lotto assegnato nell'anno precedente o che non hanno seguito le prescrizioni dettate dal custode forestale. Una volta assegnato il lotto non è inoltre possibile rinunciare pena sempre l'esclusione per anni due dall'assegnazione di altri lotti.
6. Gli aventi diritto devono attenersi alle norme forestali vigenti, specialmente quelle sulla sicurezza durante le operazioni di taglio, esbosco e trasporto della legna. Inoltre devono provvedere alla pulizia del bosco, delle strade, comprese le canalette di deflusso dell'acqua piovana, dei sentieri, dei rii d'acqua nonché all'accatastamento delle ramaglie non asportate, secondo le modalità prescritte di volta in volta dal Custode Forestale. Gli assegnatari saranno responsabili di eventuali danni causati a persone e/o cose nelle operazioni di taglio, esbosco e trasporto, tenendo conto che saranno allo scopo autorizzati all'uso di eventuali piste o strade di tipo A .
7. L'A.S.U.C. declina ogni responsabilità per danni arrecati a persone, cose o veicoli transitanti sulle vie o piste di accesso ai lotti. Il richiedente dovrà firmare, per presa visione e per accettazione il presente regolamento.

A.S.U.C. VILLAMONTAGNA

I-38121 TRENTO Loc. Villamontagna, Via per Campel, 12

tel. 0461.260540 – fax 0461.260540

C.F. – P. IVA 02319970220

e-mail: presidente@asucvillamontagna.it; info@pec.asucvillamontagna.it



8. Il presidente dell'A.S.U.C. di Villamontagna ogni qual volta lo ritiene opportuno controlla la concessioni fatte ai censiti e l'uso che gli stessi hanno fatto del legname ricevuto. In caso di abuso o di vendita anche parziale del legname concesso, verrà richiesto per tutto il legname consegnato il prezzo per uso commerciale oltre all'applicazione di una sanzione pari al 100% del costo del legname stesso. Infine per il contravventore vi sarà l'impossibilità di fare altre richieste di lotti di legna da ardere per cinque anni.
9. La cessione della legna da ardere ai censiti sarà fatta a titolo oneroso.
10. Il corrispettivo per la legna da ardere sarà fissato dal Comitato di Amministrazione con proprio provvedimento. Il prezzo rimane fissato fino a nuovo provvedimento.
11. Il pagamento sarà effettuato presso la Tesoreria dell'A.S.U.C.
12. Il Comitato d'Amministrazione è delegato all'esecuzione della presente normativa nell'ambito dei principi sopra prefissati.

Data e firma per presa visione e per accettazione

A.S.U.C. VILLAMONTAGNA

I-38121 TRENTO Loc. Villamontagna, Via per Campel, 12

tel. 0461.260540 – fax 0461.260540

C.F. – P. IVA 02319970220

e-mail: presidente@asucvillamontagna.it; info@pec.asucvillamontagna.it



APPROVATO CON DELIBERA N.° 8 di data 03.03.2014

REGOLAMENTO CONCESSIONE LOTTI LEGNA DA ARDERE

La cessione del lotto di legna da ardere per i censiti di Villamontagna è regolata dalle seguenti norme:

1. Hanno diritto all'assegnazione di un lotto di legna da ardere ("part") le famiglie residenti nella frazione di Villamontagna
2. Le richieste del lotto di legna da ardere devono essere presentate all'A.S.U.C. L'avente diritto deve presentare richiesta in carta semplice personalmente o su modulo già predisposto dall'Amministrazione.
3. Il lotto di legna da ardere può essere distribuito in forme diverse: in piedi nel bosco, pianta con bostrico, pianta sradicata, pianta secca, ramaglie e scarti dal lotto di legname ad uso commercio; con preventivo avviso all'albo frazionale ed informatico per almeno 15 giorni.
4. Il lotto è individuato all'interno di una o più zone stabilite dall'Amministrazione su indicazione del Custode Forestale, dell'Ispettorato Forestale distrettuale e dal censita richiedente.
5. Una volta assegnato dall' A.S.U.C il lotto di legna ("part"), sono esclusi dall'assegnazione per due anni, coloro che non hanno fatturato il lotto assegnato nell'anno precedente o che non hanno seguito le prescrizioni dettate dal custode forestale. Una volta assegnato il lotto non è inoltre possibile rinunciare pena sempre l'esclusione per anni due dall'assegnazione di altri lotti.
6. Gli aventi diritto devono attenersi alle norme forestali vigenti, specialmente quelle sulla sicurezza durante le operazioni di taglio, esbosco e trasporto della legna. Inoltre devono provvedere alla pulizia del bosco, delle strade, comprese le canalette di deflusso dell'acqua piovana, dei sentieri, dei rii d'acqua nonché all'accatastamento delle ramaglie non asportate, secondo le modalità prescritte di volta in volta dal Custode Forestale. Gli assegnatari saranno responsabili di eventuali danni causati a persone e/o cose nelle operazioni di taglio, esbosco e trasporto, tenendo conto che saranno allo scopo autorizzati all'uso di eventuali piste o strade di tipo A .
7. L'A.S.U.C. declina ogni responsabilità per danni arrecati a persone, cose o veicoli transitanti sulle vie o piste di accesso ai lotti. Il richiedente dovrà firmare, per presa visione e per accettazione il presente regolamento.

A.S.U.C. VILLAMONTAGNA

I-38121 TRENTO Loc. Villamontagna, Via per Campel, 12

tel. 0461.260540 – fax 0461.260540

C.F. – P. IVA 02319970220

e-mail: presidente@asucvillamontagna.it; info@pec.asucvillamontagna.it



8. Il presidente dell'A.S.U.C. di Villamontagna ogni qual volta lo ritiene opportuno controlla la concessioni fatte ai censiti e l'uso che gli stessi hanno fatto del legname ricevuto. In caso di abuso o di vendita anche parziale del legname concesso, verrà richiesto per tutto il legname consegnato il prezzo per uso commerciale oltre all'applicazione di una sanzione pari al 100% del costo del legname stesso. Infine per il contravventore vi sarà l'impossibilità di fare altre richieste di lotti di legna da ardere per cinque anni.
9. La cessione della legna da ardere ai censiti sarà fatta a titolo oneroso.
10. Il corrispettivo per la legna da ardere sarà fissato dal Comitato di Amministrazione con proprio provvedimento. Il prezzo rimane fissato fino a nuovo provvedimento.
11. Il pagamento sarà effettuato presso la Tesoreria dell'A.S.U.C.
12. Il Comitato d'Amministrazione è delegato all'esecuzione della presente normativa nell'ambito dei principi sopra prefissati.

Data e firma per presa visione e per accettazione

A.S.U.C. VILLAMONTAGNA

I-38121 TRENTO Loc. Villamontagna, Via per Campel, 12

tel. 0461.260540 – fax 0461.260540

C.F. – P. IVA 02319970220

e-mail: presidente@asucvillamontagna.it; info@pec.asucvillamontagna.it



APPROVATO CON DELIBERA N.° 8 di data 03.03.2014

REGOLAMENTO CONCESSIONE LOTTI LEGNA DA ARDERE

La cessione del lotto di legna da ardere per i censiti di Villamontagna è regolata dalle seguenti norme:

1. Hanno diritto all'assegnazione di un lotto di legna da ardere ("part") le famiglie residenti nella frazione di Villamontagna
2. Le richieste del lotto di legna da ardere devono essere presentate all'A.S.U.C. L'avente diritto deve presentare richiesta in carta semplice personalmente o su modulo già predisposto dall'Amministrazione.
3. Il lotto di legna da ardere può essere distribuito in forme diverse: in piedi nel bosco, pianta con bostrico, pianta sradicata, pianta secca, ramaglie e scarti dal lotto di legname ad uso commercio; con preventivo avviso all'albo frazionale ed informatico per almeno 15 giorni.
4. Il lotto è individuato all'interno di una o più zone stabilite dall'Amministrazione su indicazione del Custode Forestale, dell'Ispettorato Forestale distrettuale e dal censita richiedente.
5. Una volta assegnato dall' A.S.U.C il lotto di legna ("part"), sono esclusi dall'assegnazione per due anni, coloro che non hanno fatturato il lotto assegnato nell'anno precedente o che non hanno seguito le prescrizioni dettate dal custode forestale. Una volta assegnato il lotto non è inoltre possibile rinunciare pena sempre l'esclusione per anni due dall'assegnazione di altri lotti.
6. Gli aventi diritto devono attenersi alle norme forestali vigenti, specialmente quelle sulla sicurezza durante le operazioni di taglio, esbosco e trasporto della legna. Inoltre devono provvedere alla pulizia del bosco, delle strade, comprese le canalette di deflusso dell'acqua piovana, dei sentieri, dei rii d'acqua nonché all'accatastamento delle ramaglie non asportate, secondo le modalità prescritte di volta in volta dal Custode Forestale. Gli assegnatari saranno responsabili di eventuali danni causati a persone e/o cose nelle operazioni di taglio, esbosco e trasporto, tenendo conto che saranno allo scopo autorizzati all'uso di eventuali piste o strade di tipo A .
7. L'A.S.U.C. declina ogni responsabilità per danni arrecati a persone, cose o veicoli transitanti sulle vie o piste di accesso ai lotti. Il richiedente dovrà firmare, per presa visione e per accettazione il presente regolamento.

A.S.U.C. VILLAMONTAGNA

I-38121 TRENTO Loc. Villamontagna, Via per Campel, 12

tel. 0461.260540 – fax 0461.260540

C.F. – P. IVA 02319970220

e-mail: presidente@asucvillamontagna.it; info@pec.asucvillamontagna.it



8. Il presidente dell'A.S.U.C. di Villamontagna ogni qual volta lo ritiene opportuno controlla la concessioni fatte ai censiti e l'uso che gli stessi hanno fatto del legname ricevuto. In caso di abuso o di vendita anche parziale del legname concesso, verrà richiesto per tutto il legname consegnato il prezzo per uso commerciale oltre all'applicazione di una sanzione pari al 100% del costo del legname stesso. Infine per il contravventore vi sarà l'impossibilità di fare altre richieste di lotti di legna da ardere per cinque anni.
9. La cessione della legna da ardere ai censiti sarà fatta a titolo oneroso.
10. Il corrispettivo per la legna da ardere sarà fissato dal Comitato di Amministrazione con proprio provvedimento. Il prezzo rimane fissato fino a nuovo provvedimento.
11. Il pagamento sarà effettuato presso la Tesoreria dell'A.S.U.C.
12. Il Comitato d'Amministrazione è delegato all'esecuzione della presente normativa nell'ambito dei principi sopra prefissati.

Data e firma per presa visione e per accettazione

A.S.U.C. VILLAMONTAGNA

I-38121 TRENTO Loc. Villamontagna, Via per Campel, 12

tel. 0461.260540 – fax 0461.260540

C.F. – P. IVA 02319970220

e-mail: presidente@asucvillamontagna.it; info@pec.asucvillamontagna.it



APPROVATO CON DELIBERA N.° 8 di data 03.03.2014

REGOLAMENTO CONCESSIONE LOTTI LEGNA DA ARDERE

La cessione del lotto di legna da ardere per i censiti di Villamontagna è regolata dalle seguenti norme:

1. Hanno diritto all'assegnazione di un lotto di legna da ardere ("part") le famiglie residenti nella frazione di Villamontagna
2. Le richieste del lotto di legna da ardere devono essere presentate all'A.S.U.C. L'avente diritto deve presentare richiesta in carta semplice personalmente o su modulo già predisposto dall'Amministrazione.
3. Il lotto di legna da ardere può essere distribuito in forme diverse: in piedi nel bosco, pianta con bostrico, pianta sradicata, pianta secca, ramaglie e scarti dal lotto di legname ad uso commercio; con preventivo avviso all'albo frazionale ed informatico per almeno 15 giorni.
4. Il lotto è individuato all'interno di una o più zone stabilite dall'Amministrazione su indicazione del Custode Forestale, dell'Ispettorato Forestale distrettuale e dal censita richiedente.
5. Una volta assegnato dall' A.S.U.C il lotto di legna ("part"), sono esclusi dall'assegnazione per due anni, coloro che non hanno fatturato il lotto assegnato nell'anno precedente o che non hanno seguito le prescrizioni dettate dal custode forestale. Una volta assegnato il lotto non è inoltre possibile rinunciare pena sempre l'esclusione per anni due dall'assegnazione di altri lotti.
6. Gli aventi diritto devono attenersi alle norme forestali vigenti, specialmente quelle sulla sicurezza durante le operazioni di taglio, esbosco e trasporto della legna. Inoltre devono provvedere alla pulizia del bosco, delle strade, comprese le canalette di deflusso dell'acqua piovana, dei sentieri, dei rii d'acqua nonché all'accatastamento delle ramaglie non asportate, secondo le modalità prescritte di volta in volta dal Custode Forestale. Gli assegnatari saranno responsabili di eventuali danni causati a persone e/o cose nelle operazioni di taglio, esbosco e trasporto, tenendo conto che saranno allo scopo autorizzati all'uso di eventuali piste o strade di tipo A .
7. L'A.S.U.C. declina ogni responsabilità per danni arrecati a persone, cose o veicoli transitanti sulle vie o piste di accesso ai lotti. Il richiedente dovrà firmare, per presa visione e per accettazione il presente regolamento.

A.S.U.C. VILLAMONTAGNA

I-38121 TRENTO Loc. Villamontagna, Via per Campel, 12

tel. 0461.260540 – fax 0461.260540

C.F. – P. IVA 02319970220

e-mail: presidente@asucvillamontagna.it; info@pec.asucvillamontagna.it



8. Il presidente dell'A.S.U.C. di Villamontagna ogni qual volta lo ritiene opportuno controlla la concessioni fatte ai censiti e l'uso che gli stessi hanno fatto del legname ricevuto. In caso di abuso o di vendita anche parziale del legname concesso, verrà richiesto per tutto il legname consegnato il prezzo per uso commerciale oltre all'applicazione di una sanzione pari al 100% del costo del legname stesso. Infine per il contravventore vi sarà l'impossibilità di fare altre richieste di lotti di legna da ardere per cinque anni.
9. La cessione della legna da ardere ai censiti sarà fatta a titolo oneroso.
10. Il corrispettivo per la legna da ardere sarà fissato dal Comitato di Amministrazione con proprio provvedimento. Il prezzo rimane fissato fino a nuovo provvedimento.
11. Il pagamento sarà effettuato presso la Tesoreria dell'A.S.U.C.
12. Il Comitato d'Amministrazione è delegato all'esecuzione della presente normativa nell'ambito dei principi sopra prefissati.

Data e firma per presa visione e per accettazione

A.S.U.C. VILLAMONTAGNA

I-38121 TRENTO Loc. Villamontagna, Via per Campel, 12

tel. 0461.260540 – fax 0461.260540

C.F. – P. IVA 02319970220

e-mail: presidente@asucvillamontagna.it; info@pec.asucvillamontagna.it



APPROVATO CON DELIBERA N.° 8 di data 03.03.2014

REGOLAMENTO CONCESSIONE LOTTI LEGNA DA ARDERE

La cessione del lotto di legna da ardere per i censiti di Villamontagna è regolata dalle seguenti norme:

1. Hanno diritto all'assegnazione di un lotto di legna da ardere ("part") le famiglie residenti nella frazione di Villamontagna
2. Le richieste del lotto di legna da ardere devono essere presentate all'A.S.U.C. L'avente diritto deve presentare richiesta in carta semplice personalmente o su modulo già predisposto dall'Amministrazione.
3. Il lotto di legna da ardere può essere distribuito in forme diverse: in piedi nel bosco, pianta con bostrico, pianta sradicata, pianta secca, ramaglie e scarti dal lotto di legname ad uso commercio; con preventivo avviso all'albo frazionale ed informatico per almeno 15 giorni.
4. Il lotto è individuato all'interno di una o più zone stabilite dall'Amministrazione su indicazione del Custode Forestale, dell'Ispettorato Forestale distrettuale e dal censita richiedente.
5. Una volta assegnato dall' A.S.U.C il lotto di legna ("part"), sono esclusi dall'assegnazione per due anni, coloro che non hanno fatturato il lotto assegnato nell'anno precedente o che non hanno seguito le prescrizioni dettate dal custode forestale. Una volta assegnato il lotto non è inoltre possibile rinunciare pena sempre l'esclusione per anni due dall'assegnazione di altri lotti.
6. Gli aventi diritto devono attenersi alle norme forestali vigenti, specialmente quelle sulla sicurezza durante le operazioni di taglio, esbosco e trasporto della legna. Inoltre devono provvedere alla pulizia del bosco, delle strade, comprese le canalette di deflusso dell'acqua piovana, dei sentieri, dei rii d'acqua nonché all'accatastamento delle ramaglie non asportate, secondo le modalità prescritte di volta in volta dal Custode Forestale. Gli assegnatari saranno responsabili di eventuali danni causati a persone e/o cose nelle operazioni di taglio, esbosco e trasporto, tenendo conto che saranno allo scopo autorizzati all'uso di eventuali piste o strade di tipo A .
7. L'A.S.U.C. declina ogni responsabilità per danni arrecati a persone, cose o veicoli transitanti sulle vie o piste di accesso ai lotti. Il richiedente dovrà firmare, per presa visione e per accettazione il presente regolamento.

A.S.U.C. VILLAMONTAGNA

I-38121 TRENTO Loc. Villamontagna, Via per Campel, 12

tel. 0461.260540 – fax 0461.260540

C.F. – P. IVA 02319970220

e-mail: presidente@asucvillamontagna.it; info@pec.asucvillamontagna.it



8. Il presidente dell'A.S.U.C. di Villamontagna ogni qual volta lo ritiene opportuno controlla la concessioni fatte ai censiti e l'uso che gli stessi hanno fatto del legname ricevuto. In caso di abuso o di vendita anche parziale del legname concesso, verrà richiesto per tutto il legname consegnato il prezzo per uso commerciale oltre all'applicazione di una sanzione pari al 100% del costo del legname stesso. Infine per il contravventore vi sarà l'impossibilità di fare altre richieste di lotti di legna da ardere per cinque anni.
9. La cessione della legna da ardere ai censiti sarà fatta a titolo oneroso.
10. Il corrispettivo per la legna da ardere sarà fissato dal Comitato di Amministrazione con proprio provvedimento. Il prezzo rimane fissato fino a nuovo provvedimento.
11. Il pagamento sarà effettuato presso la Tesoreria dell'A.S.U.C.
12. Il Comitato d'Amministrazione è delegato all'esecuzione della presente normativa nell'ambito dei principi sopra prefissati.

Data e firma per presa visione e per accettazione

A.S.U.C. VILLAMONTAGNA

I-38121 TRENTO Loc. Villamontagna, Via per Campel, 12

tel. 0461.260540 – fax 0461.260540

C.F. – P. IVA 02319970220

e-mail: presidente@asucvillamontagna.it; info@pec.asucvillamontagna.it